Norme & Tributi Fisco e sentenze



NT+DIRITTO
Cartabia, pene sostitutive con
prescrizioni obbligatorie
Per la cassazione, dal ritiro passaporto, alle armi ecc. non sono "pene

accessorie" ma vanno applicate accessorie ma varino applicate obbligatoriamente dal giudice di Francesco Machina Grifeo La versione integrale dell'articolo su: ntplusdiritto.ilsole24ore.com

Deducibili le erogazioni liberali indirette e per ente non residente

Le parole del non profit

L'agenzia delle Entrate spiega l'articolo 100, comma 2 del Tuir

Ammesso lo sconto sul reddito d'impresa del 2% per realtà di diritto estero

Ilaria Ioannone Gabriele Sepio

Erogazioni liberali "indirette": deducibili anche quelle rivolte a enti non profit non residenti ma a determinate condizioni.

L'interpello Con la risposta a interpello 242/2024 diramata ieri, l'agenzia delle Entrate torna ad affrontare il tema legato alla deducibilità

delle erogazioni liberali effettuate a favore di enti non profit, anche quando i beneficiari finali siano enti non residenti in Italia.

Sul punto l'istante, una Fonda sui punto i istante, una i ronda-zione che persegue finalità soli-daristiche e di utilità sociale sup-portando realtà non profit in Italia e all'estero, si interroga in merito alla possibilità di considerare deducibili (articolo 100, comma 2, lettera a del Tuir), per il primo erogatore, le somme donate alla Fondazione e da questa successi-vamente trasferite a enti non pro-fit non residenti.

A tal proposito, l'agenzia delle Entrate richiamando i precedenti Entrate richiamando i precedenti orientamenti di prassi (risposta a interpello n. 74/E del 2014) evi-denzia correttamente come la deducibilità in capo al primo erogatore sia ammissibile nella misura in cui la Fondazione svol-ga una funzione di catalizzatore delle risorse.

È il caso in cui la Fondazione, estinataria delle liberalità, scelga di destinarle a sua volta ad altre realtà che perseguano finalità analoghe alle proprie.

anaiogne alle proprie.
Un discorso a parte merita, invece, la possibilità per gli enti non
profit non residenti in Italia di essere destinatari di elargizioni da
parte della Fondazione.

In tal caso, correttamente, l'agenzia delle Entrate evidenzia r agenzia delle Entrate evidenzia, che in mancanza di una espressa delimitazione dell'ambito soggettivo da parte dell'articolo 100, comma 2, lettera a) può ritenersi ammissibile la deducibilità nel limite del 2% del reddito di impresa delle erogazioni liberali effettuate a favore di nersone giuridiche di a favore di persone giuridiche di diritto straniero.

Occorre verificare che il destinatario persegua finalità solidaristiche o di utilità sociale

Occorrerà, tuttavia, verificare il ispetto di determinate condizioni ovvero che:

a il soggetto beneficiario dell'erogazione "indiretta" persegua finalità solidaristiche o di utilità sociale, tra cui educazione, assi-stenza sociale e sanitaria, o ricer-ca scientifica e possieda le carat-teristiche giuridiche analoghe a quelle richieste dalla legislazione italiana (lo statuto o l'iscrizione a

ratiana (lo statuto o l'iscrizione a registri ufficiali);

le donazioni siano tracciabili e le somme siano destinate a progetti ben definiti.

Con la conseguenza che la definizione del progetto, già al momento della prima erogazione.

mento della prima erogazione porrà il soggetto erogatore nelle condizioni di verificare la ricorcondizioni di verificare la ricor-renza di tutti i presupposti con l'ulteriore necessità di conservare la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 100 del Tuir, comma 2, lettera a).

Appalti, i Comuni chiedono la proroga per i nuovi obblighi

Il correttivo

Oice: «Ripristinare l'anticipazione prezzi nei servizi di ingegneria»

Giuseppe Latour

Spostare in avanti di qualche mese al-Spostare in avanti di quache mese al-cuni obblighi, come quelli legati alla qualificazione dell'esecuzione. Ed elevare la soglia per l'obbligo di Bim, il building information modeling, che punta alla gestione digitale di tutta la catana dalla peres. Sepos alcuna delle catena delle opere. Sono alcune delle richieste dell'Anci, l'associazione dei

ncmeste deil Anct, i associazione dei Comuni, nel corso delle audizioni sul correttivo al Codice appalti, in com-missione Ambiente alla Camera. Ingenerale, la scelta di adottare un correttivo viene condivisa. Non man-cano però le osservazioni. In primo luogo, l'Anci chiede l'entrata in vigore conperessiva a nartir dai norssimi sei «progressiva a partire dai prossimi sei mesi, e non dal 1º gennaio, degli istitumesi, e non dal "gennaio, degii istitu-ti che richiedono un necessario ade-guamento operativo da parte delle stazioni appaltanti». Ad esempio, la fase di qualificazione per l'esecuzione dovrebbe seguire un approccio graduale, con avvio al 1º luglio 2025 ed entrata in pieno regime al 1º gennaio 2026, senza rischi di blocchi negli ap palti. Andrebbe, poi, elevata ancora la soglia per gli appalti Bim, da 2 milioni a 4 milioni, per evitare che un grande numero di stazioni appaltanti ricorra ad incarichi esterni.

Ieri è stata ascoltata anche l'Oic l'associazione che riunisce le società lassociazione che riunisce le societa di architettura ed ingegneria. Haspie-gato il presidente, Giorgio Lupoi: «Ab-biamo depositato oltre venti richie-ste», per un testo che «necessita di im-portanti modifiche. Mi riferisco in

particolare all'urgenza di rendere nuovamenteapplicabile agliappaltidi servizi di ingegneria e architettura l'istituto dell'anticipazione del prezzo, immotivatamente escluso dal 2023 immonvatamente escuso dai 2023 dopo che dal 2019 èstato previsto an-che per servizi e forniture». Accanto a questo, «è poi fondamentale recepire negli allegati al Codice le regole speci-fiche per gli affidamenti di servizi di ingegneria» e chiarire che la revisione prezzi va applicata «a tutti i contratti per prestazioni professionali»

per prestazioni professionali».

Ancora, da Federbeton arriva la
proposta di trasformare l'attuale previsione di «preferenza» nell'«obbligo» di includere i materiali a basso
impatto ambientale e certificati Ets
pallo Paleviane di cortentibilità dal nella Relazione di sostenibilità del progetto tecnico-economico. In aggiunta. Federbeton sottolinea la ne giunta, Federbeton sottolinea la ne-cessità di garantire l'inserimento dei Cam nei bandi pubblici. Nonostante l'obbligo definito nel codice degli ap-palti, infatti, si rilevano ancora casi di mancata applicazione valida. La proposta una motivazione valida. La proposta va sempre nella direzione di favorire materiali sostenibili.

materiali sostenibili.
UnionSoa e GeneralSoahanno sol-levato diversi temi: tra questi, quello della patente a crediti. La nuova nor-mativa esonera le imprese con atte-stazione Soa di livello adeguato dall'obbligo di possederla. Nonostante questo, le Soa non dispongono degli questo, le Soa non dispongono degli strumenti perverificare quanto auto-dichiarato dagli operatori economici in materia di sicurezza sul lavoro. La proposta, allora, è di aggiornare la normativa, permettendo alle Soa di accedere al Portale nazionale del comprerso el resistriri fortuni del. sommerso e al registro infortuni dell'Inail, oltre a ricevere indicazioni ope rative dall'ispettorato nazionale del lavoro. Accanto a questo, andrebbe resopienamente operativo il Fascico-lo virtuale dell'operatore economico.

Il medicinale va venduto online allo stesso prezzo disposto in farmacia

Salute e privacy

L'impatto in Italia della sentenza della Corte Ue sul rispetto del Gdpr

uele Barillà

La sentenza della Corte Ue nella causa Lasentenza deua corre Ueneula causa C-21/23 stabilisce alcuni principi in-terpretativi per la vendita di farmaci online, validi per gli Stati dell'Unione. La decisione (si veda anche «Il Sole 24 Ore« del 3 dicembre) ha stabilito: • che i dati personali inseriti dal-

l'utente nel corso di un acquisto di farmaci (anche senza prescrizione), su una piattaforma online sono relativi

una piattaforma online sono relativi alla salute e protetti dal Gdpr; • che il consenso esplicito al tratta-mento dei dati è fondamentale nella vendita online di farmaci per esclude-re la pratica commerciale sleale. Il caso, nato in Germania, riguarda

due farmacisti concorrenti, dei quali uno vende farmaci online senza con-senso preventivo dei dati sensibili in base al Gdpr e l'altro ha chiesto che ve-nisse inibita l'attività di vendita online al concorrente in quanto la possibile violazione della privacy dei clienti costituisce una pratica sleale ai sensi della normativa tedesca. La Corte ha

deila normativa tedesca. La corre ha sposato la sua interpretazione. La normativa sulla vendita online dei farmaci in Italia è redatta in attua-zione della direttiva 2011/62/UE e contenuta nel Digs 17/2014. L'autoriz-zazione alla vendita è limitata ai me-dicali la consenza phiblica di instatta nel displicamo phiblica di instatta nel dicinali senza obbligo di ricetta medica ed è consentita solo agli esercizi au-torizzati a commercializzarli: farmacie; società di farmacisti titolari di farmacie; parafarmacie e commercianti autorizzati. In Italia hanno la facoltà di vendere farmaci online solo i titolari di esercizi fisici autorizzati. La pratica si intreccia a quella della vendita di alri prodotti sanitari e cosmetici e ren-de l'applicazione delle norme non sempre facile.

La Corte Ue ha aggiunto un ele-

mento importante e rilevato un serio pericolo di violazione dei dati perso nali relativi alla salute. Le tipologie di farmaciche possono essere oggetto di e-commerce nel nostro Paese sono: e-commerce nel nostro Paese sono: farmaciOtc(Overthe Counter), ovve-roi farmaci «da banco»; farmaci Sop (Senza Obbligo di Prescrizione). In Germania invece, possono essere venduti online anche i farmaci per i quali è necessaria la ricetta medica

quali e necessaria la ricetta medica.
Oltre all'esplicito divicto, in Italia
vige il divieto di dropshipping, cioè di
vendita di un prodotto senza averlo in
magazzino, attraverso piattaforme di
logistica o distributori autonomi. Il
farmacista che intenda vendere online i propri prodotti deve rispettare regole diversificate a seconda della tipo gote diversincate a seconda deita tipo-logia di prodotto. Tra questi obblighi c'è quello di imporre gli stessi prezzi sui farmaci venduti online e in farma-cia. Questo obbligo non riguarda altri prodotti come i cosmetici.

Le buone pratiche di distribuzione dei farmaci devono essere seguite an che nel caso della vendita online. Si cne nei caso della vendita onime. Si tratta perlopiù di indicazioni su con-servazione, stoccaggio e logistica, che riguardano anche i mezzie le modali-tà di trasporto dei medicinali e la do-cumentazione accompagnatoria. Questi servizi sono forniti dai grossisti che si occupano di rivendita e di logistica sul territorio.

